
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Azione di regolamento di confini: il terzo titolare di servitù è litisconsorte necessario?

Nell'azione di regolamento di confini, non è litisconsorte necessario il terzo titolare di servitù costituita da alcuno dei proprietari su una porzione dei fondi contigui non appartenente allo stesso atteso che il terzo non è titolare di un diritto autonomo rispetto al rapporto dedotto in giudizio, ma di una posizione dipendente da quella del concedente, in quanto tale assoggettata all'efficacia riflessa del relativo giudicato.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.12.2013, n. 28423

...omissis...

2.- Il motivo va disatteso.

La sentenza ha ritenuto che non era provato lo stato di fatto dei fondi in epoca

precedente al 1962 o al 1963, momenti rispetto ai quali erano riferibili i ricordi dei testimoni escussi, evidenziando altresì l'equivocità delle tracce trovate in loco e che non consentivano di stabilire il tempo e il valore della recinzione la cui preesistenza era acclarata dai paletti ivi rinvenuti. Pertanto, non era dimostrata la durata ventennale del possesso utile ad usucapionem. Orbene, pur denunciando violazioni di legge, la doglianza si risolve nella censura degli accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e che sono incensurabili in sede di legittimità se non sotto il vizio deducibile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 che deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione. Le critiche formulate dalle ricorrenti non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell'iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si limitano a invocare una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accolta dalla sentenza impugnata.

3.- Il secondo motivo, lamentando violazione dell'art. 102 cod. proc. civ., denuncia il difetto di integrità del contraddittorio non avendo partecipato al giudizio i titolari dei diritti di servitù di passaggio costituiti dai convenuti sulla porzione di fondo attribuita con la sentenza all'attore.

4.- Il motivo è infondato. L'ipotesi del litisconsorzio necessario sostanziale si configura quando, in presenza di un rapporto per sua natura inscindibile esistente fra più parti, la mancata partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio comporterebbe la inidoneità della sentenza a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti di coloro che sono stati parte.

Nella specie, in cui è stata proposta l'azione di cui all'art. 950 cod. civ., la sentenza ha determinato il confine tra i fondi dell'attore e dei convenuti, condannando questi ultimi alla restituzione del terreno risultato di proprietà degli attori.

La posizione dei terzi - i quali siano divenuti titolari di diritti di servitù costituiti dai convenuti su porzioni di fondo di cui i medesimi non avrebbero avuto titolo per disporre (perchè risultati di proprietà dell'attore) - non può avere alcuna incidenza sulla efficacia della presente decisione e sull'accertamento che ha a oggetto il diritto di proprietà e la estensione dei rispettivi immobili delle parti in causa, posto che i predetti terzi sarebbero titolari non di un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto dedotto in giudizio ma di un diritto dipendente dal diritto dei convenuti.

Al riguardo, va ricordato che il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico delle ricorrenti,

risultati soccombenti.

p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013

La Nuova Procedura Civile